



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N.3389/15Prot.Gab.CIRC.27

Roma 26 novembre 2015

Oggetto: Linee guida in materia di trascrizione del contenuto delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) da parte della polizia giudiziaria e della loro utilizzazione da parte del p.m. e in materia di rilascio di copia dei *files* audio delle intercettazioni alle parti del procedimento

A) Trascrizione del contenuto delle intercettazioni

Come è noto le intercettazioni sono un insostituibile strumento di indagine e di ricerca della prova. Tuttavia non si può non tener conto che si tratta, anche in ragione delle potenzialità operative derivanti dalla evoluzione tecnologica, di uno strumento particolarmente delicato, in quanto incide sul bene costituzionale della riservatezza delle comunicazioni.

In proposito la Corte Costituzionale ha infatti più volte affermato che l'utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate *"incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale -quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni- che è stato dichiarato più volte da questa Corte come un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e, in quanto tale, restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagini legate al compito primario concernente la repressione dei reati (v. sent. Nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34 del 1973)"* (Corte Cost. ord. n. 0037 del 1995).

La necessità di ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di indagine e di accertamento delle responsabilità da un lato e la garanzia del diritto costituzionale alla riservatezza impone di individuare -nell'ambito dei risultati dell'ascolto- quali conversazioni siano utili nell'ambito del procedimento, poiché solo tali conversazioni dovranno essere oggetto di sommaria verbalizzazione (art. 268 comma 2 c.p.p., i c.d. "brogliacci").

Naturalmente il criterio guida è rappresentato dalla "rilevanza" delle conversazioni ai fini di prova del reato per il quale è stata concessa l'intercettazione (art. 268 comma 6 c.p.p.) ovvero degli altri reati emersi nello "stesso procedimento".

Si osserva in proposito che, in generale, "oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, e quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, e utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003 Nucci, la quale aggiunge che "è affidato al giudice il compito di effettuare la valutazione della pertinenza, della quale deve dare congrua motivazione in sentenza"). Un criterio di "pertinenza" quindi piuttosto ampio, suscettibile di ulteriore estensione per effetto da un lato della ineliminabile fluidità dell'ipotesi d'accusa e dall'altro della necessità di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine.

Si tratta di un criterio inevitabilmente elastico che dovrà essere ragionevolmente declinato sulla base dei casi concreti e che non si presta a troppe generalizzazioni, ma che consente comunque di delineare un principio-guida al quale attenersi: **la polizia giudiziaria e il pubblico ministero eviteranno di inserire nelle note informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine.**

Una speciale cautela, nella valutazione di pertinenza e rilevanza, si impone poi nelle seguenti ipotesi:

- a) conversazioni il cui contenuto sia riferibile ai dati "sensibili" (opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, dati relativi alla salute: art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per i quali il c.d. "Codice della Privacy" disegna uno statuto di protezione più marcata;
- b) conversazioni il cui contenuto sia riferibile a dati personali riferibili a soggetti non sottoposti ad indagine e le cui utenze non siano oggetto di attività di intercettazione "diretta";
- c) conversazioni nelle quali siano coinvolti soggetti estranei ai fatti di indagine, le cui utenze non siano oggetto di attività di intercettazione "diretta".

Nei casi in cui il contenuto delle conversazioni intercettate presenti i caratteri di cui ai superiori punti "a", "b" e "c" e non vi sia un'evidente rilevanza ai fini della prova nei termini più sopra indicati, l'ufficiale di p.g. delegato all'ascolto ed alla redazione dei "brogliacci" dovrà astenersi da verbalizzare il contenuto della conversazione, rivolgendosi, nelle ipotesi dubbie, al p.m. precedente.

E' appena il caso di ricordare che dovranno comunque essere trascritte le conversazioni da cui risultino reati diversi da quelli per cui è stata autorizzata



l'intercettazione e che potranno essere utilizzate (come prova o come spunto di indagine) nei limiti di cui all'art. 270 cpp.

B) Rilascio di copia dei files audio

La necessità di evitare la diffusione di intercettazioni di comunicazioni attinenti alla vita privata delle persone coinvolte, ed in particolare dei soggetti estranei alle indagini, rende opportuna anche la indicazione di linee-guida con riferimento alle modalità e ai casi di rilascio di copia dei files audio delle intercettazioni alle parti del procedimento.

In quasi tutti i procedimenti complessi con attività di intercettazione è ormai prassi costante quella di chiedere al giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 268 c.p.p., l'autorizzazione al ritardo del deposito degli atti relativi alle intercettazioni fino alla conclusione delle indagini. Il pubblico ministero provvede dunque al deposito dei verbali (c.d. brogliacci) e delle registrazioni previsto dal comma 4 dell'art.268 e all'avviso ai difensori previsto dal comma 6 dell'art.268 contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini (o alla richiesta di giudizio immediato).

In questa fase i difensori delle parti hanno il diritto di *esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni*, ma non possono ottenere copia dei files audio, in quanto la copia dei files audio può essere rilasciata, ai sensi del comma 8 dell'art.268, limitatamente alle intercettazioni di cui sia stata disposta la trascrizione ai sensi del comma 7 e quindi dopo che il procedimento per l'acquisizione delle conversazioni disciplinato dal medesimo comma 7 si sia esaurito.

Tale interpretazione della norma – confortata anche da recenti decisioni del Tribunale di Roma - risponde alla necessità di garantire un equilibrio tra il diritto di difesa e il diritto alla riservatezza di soggetti, anche non coinvolti nelle indagini, le cui conversazioni siano state oggetto di intercettazione e che potrebbero richiederne la distruzione ai sensi dell'art.269 co.2 c.p.p. ed è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità (v. *Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21063 del 2011*: “(...) la disciplina in materia di intercettazioni (... ..) prevede che (...) ai difensori sia riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio ed, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 cod. proc. pen. è finalizzata alla realizzazione del necessario equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che - coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere - sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare pertanto del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura prevista, non possa essere vanificato e svuotato di concreto significato grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà - concessa ai difensori, dopo

4

gli adempimenti ex art. 415 bis cod. proc. pen. - di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni.”

Nello stesso senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4976 del 2010 “(...) ai difensori è riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio e, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 c.p.p. è finalizzata alla realizzazione del condivisibile equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che - coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere - doverosamente sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura in esame, non possa essere vanificato e svuotato di concreta vigenza, grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà - concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis c.p.p. - di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni”

Diverso è, invece, il caso in cui venga adottata una misura cautelare: solo in tale ipotesi, infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.336 del 2008, il difensore ha diritto ad ottenere, anche prima del completamento della procedura di cui all'art.268, il rilascio di copia dei *files* audio delle intercettazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento cautelare e pertanto oggetto di valutazione in punto di rilevanza da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.

Da quanto fin qui detto possono trarsi le seguenti linee-guida:

In caso di adozione di misure cautelari il pubblico ministero provvederà al deposito dei *files* audio delle conversazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento e ritenute rilevanti. Il difensore avrà diritto ad ascoltare le registrazioni e ad estrarre copia dei *files* audio.

Il deposito dei verbali e delle registrazioni (alla conclusione delle attività di intercettazione ovvero contestualmente alla conclusione delle indagini) comporta il diritto del difensore di ascoltare i *files* audio di tutte le conversazioni intercettate, ma non il diritto ad ottenere copia dei *files* audio

Resta fermo il diritto del difensore di ottenere copia dei *files* audio relativi alle conversazioni delle quali il giudice abbia disposto, in contraddittorio, la trascrizione (tipicamente nell'udienza di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p. ovvero in sede dibattimentale).

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Pignatone

